

- che era stata assunta in violazione del quorum costitutivo, ai sensi dell'art. 2479 bis comma II c.c. e art. 13.11 Statuto FIE, con la presenza del solo 49,5% del capitale sociale (30% Vulcanile e 19,5% Maria Cristina Olcese);
- che nella documentazione integrativa inviata al Conservatore del Registro delle imprese era stato falsamente attestato, da parte di Maria Cristina Olcese, che, nel verbale di assemblea già inviato, "non è stato bene precisato che il dr. Di Vasta era stato considerato presente anche quale procuratore della sig.ra Villani e delle quote di Sua proprietà del 49%", laddove, al contrario, il Di Vasta aveva partecipato unicamente in qualità di amministratore della società;
- che era stata erroneamente computata la quota di partecipazione di Maria Cristina Olcese in misura del 19,5% invece che del 19%, atteso che la quota dello 0,5% era detenuta in comunione indivisa ed era rappresentata dal rappresentante comune degli eredi, Giovanni Olcese;
- che l'assemblea era stata convocata dai soci Maria Cristina Olcese e Mirko Vulcanile a ciò non legittimati, difettando il presupposto del rifiuto o dell'inerzia degli Amministratori, in violazione di legge e statuto;
- che era stata omessa la convocazione del rappresentante della comunione ereditaria della quota del 2% caduta in successione.

Gli attori hanno concluso, chiedendo "accertare e conseguentemente dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inammissibilità della deliberazione assembleare assunta dalla società F.I.E. S.r.l. il 5/7/2018 ... assumendo ogni opportuno e consequenziale provvedimento", previa sospensione della delibera, ai sensi degli artt. 2479 ter 3° comma cod. civ. e 669 e 700 c.p.c..

La società F.I.E. si è costituita in giudizio in persona del Curatore speciale, all'uopo nominato, eccependo l'inammissibilità e l'improponibilità delle domande per l'applicabilità della clausola arbitrale contenuta nello statuto societario.

La società convenuta rilevava altresì come l'avvenuta sostituzione della delibera impugnata con altra delibera assembleare, di incontestata validità ed assunta in data 21/7/2018, con la quale erano stati nominati Amministratori della società gli stessi attori, avesse reso inammissibile l'impugnativa proposta.

Il Giudice, con ordinanza in data 18.12.2018, respingeva l'istanza di sospensione della delibera impugnata, sul rilievo che la stessa non era più produttiva di effetti, in quanto superata dalle determinazioni assunte in data successiva.

Autorizzato lo scambio delle memorie istruttorie e precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.



